Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di lunedì 31 Maggio 2021

IMPOSTE INDIRETTE

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: sanzioni

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Entro **lunedì 31 maggio 2021** occorre effettuare il versamento dell'imposta di bollo di 2 euro per ogni fattura elettronica del primo trimestre 2021, in cui la Natura dell'operazione (senza Iva, ad esempio N3.5) lo richieda e l'importo (senza Iva) superi 77,47 euro.

Ai fini dell'individuazione del **trimestre di riferimento**, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

- la **data di consegna**, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre,
- la **data di messa a disposizione** (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito") è precedente alla fine del trimestre.

È possibile che alcune fatture **datate 31 marzo 2021** non siano state "calcolate" nel primo trimestre ma confluiscano nel secondo, perché la data di consegna è ad esempio 1° aprile.

Anche se inserire queste fatture nel primo trimestre - e quindi anticipare l'imposta di bollo rispetto ai conteggi presenti sul portale "Fatture e corrispettivi" - non configura una violazione, l'Agenzia delle entrate **invita a conformarsi** alle regole sopra indicate, in modo da **evitare la costante squadratura** tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dalla stessa Agenzia; diversamente, eventuali discordanze dovrebbero poi successivamente essere chiarite prendendo contatto con l'Amministrazione.

Si precisa che se l'importo del versamento **non supera 250 euro** è possibile, ma non obbligatorio, rimandare il versamento alla scadenza del trimestre successivo cioè al **30 settembre 2021**.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24 è il "***2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche*** - ***primo trimestre*** - *art. 6 decreto 17 giugno 2014*" come da risoluzione

42/E/2019.

In sede di compilazione del modello "F24", il codice è esposto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" **dell'anno 2021**.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applica la **sanzione** di cui all'articolo 13 D.Lgs. 471/1997: *"Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a **sanzione amministrativa pari al trenta per cento** di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, **la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà**. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a quindici giorni**, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo"*.

Nel caso di versamento dell'imposta di bollo **omesso o carente rispetto all'importo dovuto o tardivo** rispetto alla scadenza, l'Agenzia delle entrate (articolo 12-*novies*, comma 1, D.L. 34/2019) trasmette al contribuente una **comunicazione telematica** all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l'importo dovuto per:

- l'imposta di bollo,
- la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, **ridotta a un terzo**,
- gli interessi.

Entro trenta giorni dal **ricevimento della comunicazione**, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti. In caso di **definizione entro trenta giorni dalla comunicazione**, la **sanzione su cui applicare** la **riduzione di un terzo** (**consulenza giuridica 14/E/2020**) è pari:

- al 30%, se il versamento è eseguito **oltre novanta giorni** dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- al 15%, se il versamento è eseguito **entro novanta giorni** dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- ad un importo pari ad **un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%)**, se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

È possibile effettuare il **ravvedimento operoso** applicando le seguenti sanzioni ridotte previste dall'articolo 13 D.Lgs. 472/1997 (la misura su cui applicare le riduzioni disposte va individuata

secondo le stesse regole appena richiamate dell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997):

1. a) 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel **termine di trenta giorni** dalla data della sua commissione;

a-bis) 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro novanta giorni** dalla data dell'omissione o dell'errore;

1. b) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore.

I codici tributo utilizzabili sono:

- **2525** -Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - articolo 6 decreto 17 giugno 2014 - **sanzioni**;
- **2526** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - articolo 6 decreto 17 giugno 2014 - **interessi**.

La regola per la quale la sanzione per **ravvedimento operoso è ridotta**, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, non si applica, per i **tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate**, **salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.**